| Modifiche al regolamento per la disciplin rifiuti sui rifiuti (TARI): ALLEGATO A | a della tassa su |
|--|------------------|
| Tilluti sui filluti (TANI). ALLLOATO A | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Articoli in vigore

Articoli modificati

Articolo 20 -Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.

Articolo 20 -Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.

- II verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
- 1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. La dichiarazione assume anche valore di richiesta di attivazione del servizio, a sensi dell'art. 6 del TQRF di cui alla delibera ARERA n.15/2022.
- I soggetti obbligati provvedono a consegnare

 anche attraverso canali telematici al
 Comune/Soggetto Gestore la dichiarazione,
 redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.
- 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare anche attraverso canali telematici al Comune/Soggetto Gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.
- 4. Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esiste.
- 4. Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati tutti i dati richiesti nell'apposito modulo, tra cui i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esiste.
- 5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest' ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.
- 5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest' ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione.
- 7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Articolo 22 -Versamenti, scadenze e modelli di pagamento.

- 2. Il versamento è effettuato per ogni anno di riferimento secondo il numero di rate e le scadenza stabilite nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe
- 3. Il Comune o Soggetto Gestore provvederà all'invio degli appositi modelli precompilati. L' invio, che può essere effettuato mediante un'unica spedizione contenente tutte le rate oppure con distinti recapiti.

Articolo 22 -Versamenti, scadenze e modelli di pagamento.

- 2. Il versamento è effettuato per ogni anno di riferimento secondo il numero di rate e le scadenza stabilite nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe, nonché secondo le modalità riportate nell'avviso di pagamento ed individuate nel rispetto dell'art. 25 TQRIF.
- 3. Il Comune o Soggetto Gestore provvederà all'emissione degli avvisi di pagamento entro il 20° giorno solare antecedente la prima scadenza di pagamento ed al successivo invio, che può essere effettuato mediante un'unica spedizione contenente i modelli di pagamento per tutte le rate oppure con distinti recapiti.

Art. 23 – Ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1.Il contribuente che si trova in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica e che non riporta morosità relative a precedenti dilazioni può presentare al Comune o al Soggetto Gestore un'istanza di ulteriore rateizzazione dell'avviso di pagamento ordinario, secondo le modalità e i termini stabiliti nel vigente Regolamento per la riscossione ordinaria dei tributi comunali.

Art. 24 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

- 1. Il contribuente può presentare al Comune o al Soggetto Gestore una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'articolo precedente.
- 2. Il Comune/Soggetto Gestore indica all'interno dell'avviso di pagamento i recapiti telefonici, l'indirizzo mail ed il recapito postale da utilizzare per la proposizione delle istanze di cui al comma 1, nonché la dislocazione e gli orari degli sportelli aperti al pubblico.
- 3. In caso di richiesta scritta, il Comune/Soggetto Gestore invia di norma tramite posta elettronica una motivata risposta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
- 4. Nel caso di accoglimento della richiesta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso di pagamento utile, fatta salva l'ipotesi di cessazione della posizione per la quale s procederà al rimborso.
- 5. La richiesta di rimborso deve essere presentata con separata istanza nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 1 comma 164 della Legge n. 296/2006 e verrà trattata nel termine di